

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Leinì, in misura di litri/s massimi 28 e medi 0,856 ad uso produzione di beni e servizi e civile, assentita alla S.E.I.C.I. S.p.A..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 925-28840 del 03/12/2018 ; Codice Univoco: TO-P-10780 e TO-P-10781.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla S.E.I.C.I. S.p.A. - P. IVA 00469390017 - con sede legale in Comune di Torino, Via Donati n. 17, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 5 pozzi di prelievo, di cui n. 1 piezometro esistente da trasformare in pozzo profondo 21 metri, n. 1 pozzo profondo 10 metri e n. 3 pozzi profondi 20 metri, in falda superficiale, in Comune di Leinì - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 41, Particella 256 - in misura di litri/s massimi 28 e medi 0,856, per complessivi metri cubi annui 27.000, di cui ad uso produzione di beni e servizi metri cubi annui 25.000 (litri/s medi 0,793) ed ad uso civile metri cubi annui 2.000 (litri/s medi 0,063), da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12/12/2018.

"(... omissis ...)